

**REGOLAMENTO (CE) N. 1286/2008 DEL CONSIGLIO**  
del 16 dicembre 2008

**che modifica il regolamento (CE) n. 193/2007 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di polietilene tereftalato (PET) originarie dell'India e il regolamento (CE) n. 192/2007 che impone un dazio antidumping definitivo alle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originario, tra l'altro, dell'India**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea <sup>(1)</sup> («il regolamento di base»), in particolare gli articoli 15 e 19,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

**A. PROCEDIMENTO**

**I. INCHIESTA PRECEDENTE E MISURE IN VIGORE**

- (1) Il 30 novembre 2000 il Consiglio ha istituito, con il regolamento (CE) n. 2603/2000 <sup>(2)</sup>, un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di polietilene tereftalato (PET) originarie, tra l'altro, dell'India («il paese interessato») («l'inchiesta iniziale»).
- (2) A seguito di un riesame in previsione della scadenza, il Consiglio, tramite il regolamento (CE) n. 193/2007 <sup>(3)</sup>, ha imposto un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di polietilene tereftalato (PET) ori-

ginarie dell'India («regolamento anti-sovvenzioni») per un ulteriore periodo di cinque anni. Il prodotto in questione rientra nel codice NC 3907 60 20. L'aliquota del dazio fisso varia tra 0 e 106,5 EUR/t per gli esportatori nominalmente citati mentre l'aliquota del dazio residuo applicabile alle importazioni effettuate presso altri esportatori ammonta a 41,3 EUR/t.

- (3) Inoltre, tramite il regolamento (CE) n. 192/2007 <sup>(4)</sup>, il Consiglio ha imposto un dazio antidumping definitivo allo stesso prodotto originario dell'India («regolamento antidumping»). A norma di tale regolamento l'aliquota del dazio fisso varia tra 88,9 e 200,9 EUR/t per gli esportatori nominalmente citati, mentre l'aliquota del dazio residuo applicabile alle importazioni effettuate presso altri esportatori ammonta a 181,7 EUR/t.
- (4) Conformemente al principio secondo il quale nessun prodotto può essere soggetto nel contempo a dazi antidumping e a dazi compensativi al fine di rimediare a una stessa situazione derivante da un dumping o dalla concessione di una sovvenzione all'esportazione, il livello dei dazi antidumping previsto dal regolamento antidumping tiene conto dell'aliquota del dazio compensativo istituito a seguito del regolamento anti-sovvenzioni, conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di base.

**II. APERTURA DI UN RIESAME INTERMEDIO PARZIALE**

- (5) A seguito dell'istituzione del dazio compensativo definitivo, il governo indiano ha dichiarato che le circostanze relative a due regimi di sovvenzioni [regime di credito di dazi d'importazione (Duty Entitlement Passbook Scheme) e regime di esenzione dall'imposta sul reddito (Income Tax Exemption) nel quadro della sezione 80 HHC della legge sull'imposta sul reddito (Income Tax Act)] sono cambiate e che tali cambiamenti presentano un carattere durevole. Di conseguenza, il governo indiano ha affermato che il livello di sovvenzione è stato probabilmente ridotto e che quindi le misure fissate in parte sulla base di tali regimi dovranno essere riesaminate.

<sup>(1)</sup> GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 301 del 30.11.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 59 del 27.2.2007, pag. 34.

<sup>(4)</sup> GU L 59 del 27.2.2007, pag. 1.

